

Regolamento di funzionamento del Comitato per il benessere animale - COBA

*Emanato con D.R. n. 2440/2024 del 24/12/2024
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

Indice

Articolo 1 (Istituzione del Comitato per il benessere animale)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Funzioni)

Articolo 4 (Composizione e durata in carica)

Articolo 5 (Presidente)

Articolo 6 (Dimissioni dei componenti)

Articolo 1 (Istituzione del Comitato per il benessere animale)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. n. 26 del 04/03/2014, il Comitato per il benessere animale dell'Alma Mater Studiorum–Università di Bologna (COBA), di seguito indicato come “Comitato”.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Comitato opera quale organismo preposto al benessere degli animali e per la sperimentazione animale e assolve le funzioni di cui all'articolo 3.

Articolo 3 (Funzioni)

1. Il Comitato svolge i compiti di seguito precisati, tra cui le funzioni definite nell'articolo 29 del D.Lgs. 26/2014 sull'attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici:
 - a) vigila sull'applicazione delle normative sul benessere animale in tutte le strutture autorizzate dell'Ateneo per l'utilizzo di animali per scopi scientifici. Verifica che siano adottate le migliori pratiche per ridurre al minimo la sofferenza degli animali, garantendo che gli esperimenti siano eseguiti secondo le linee guida stabilite dalla normativa;
 - b) supporta il personale che si occupa degli animali relativamente alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
 - c) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
 - d) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
 - e) valuta ed esprime pareri motivati sui progetti di ricerca inclusi nell'ambito di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e loro eventuali successive modifiche, interfacciandosi con i responsabili dei progetti stessi e inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca che richiedono una valutazione ministeriale;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- f) esprime parere sull'impiego di animali in studi veterinari, clinici e zootecnici a scopi non sperimentali; valuta se le richieste sono pertinenti alle normative attualmente vigenti sulla sperimentazione animale, valuta l'impatto delle procedure necessarie sul benessere animale;
 - g) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca autorizzati dal Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 26/2014, tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
 - h) esprime parere in merito alla possibilità di riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure nonché in merito alla liberazione e reinserimento degli animali al termine delle procedure sperimentali autorizzate;
 - i) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera e), il Comitato valuta:
- a. la corretta applicazione del d.lgs. n. 26 del 04/03/2014;
 - b. la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
 - c. gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
 - d. la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi;
 - e. l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
 - f. la valutazione del danno/beneficio.
3. I componenti del Comitato assolvono il loro mandato in regime di riservatezza. Per i pareri di cui alle lettere d. ed e. del comma 1 il Comitato si può avvalere della collaborazione di esperti, interni ed esterni, individuati in un apposito Albo di Ateneo e che operano in regime di riservatezza.

Articolo 4 (Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto da:
- a. il Presidente, che lo convoca e lo presiede e può fungere anche da membro scientifico;
 - b. uno o più Medici veterinari, designati dal Rettore secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c. da quattro a quindici membri scientifici designati dal Rettore, in modo da tener conto dei differenti ambiti scientifici, tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo di adeguata competenza tecnico-professionale;
 - d. il Responsabile del benessere e della cura degli animali;
 - e. possono far parte del comitato tecnico anche un membro esterno di adeguata competenza tecnico professionale, un rappresentante tra i tecnici dell'Ateneo di adeguata competenza tecnico professionale e un rappresentante della società civile, nominati dal Rettore su proposta del Presidente del Comitato. La partecipazione avviene a titolo gratuito e non dà luogo a incarichi di collaborazione.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. I componenti di cui alle lettere c. ed e. durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

Articolo 5 (Presidente)

1. Il Presidente è designato dal Rettore fra i professori di adeguata competenza in servizio presso l'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Presidente ha la supervisione del funzionamento del Comitato e ne coordina le attività operative; garantisce la regolare programmazione delle sedute, l'efficienza e la trasparenza dei processi decisionali relativi alla valutazione dei progetti di ricerca e alla gestione del benessere animale, rappresenta il Comitato nei rapporti con le autorità competenti.
3. Il Presidente favorisce la collaborazione del Comitato con le autorità nazionali e internazionali, competenti, strutture di ricerca e organizzazioni che si occupano di benessere animale. Il Presidente è anche coinvolto nella gestione di eventuali denunce relative a violazioni delle normative sul benessere animale, intervenendo nel rispetto della legge in situazioni di non conformità o di abuso.

Articolo 6 (Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere rassegnate al Rettore, che provvede a informare il Presidente del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione.
